



REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2019

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e alla L.R. n. 18 del 2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli alla salute pubblica che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Francavilla di Sicilia sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o personale dell'Ente suo delegato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dalla normativa nazionale, regionale vigente in materia e dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.
3. Il Comune di Francavilla di Sicilia gestisce i servizi erogati in economia. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa, col presente regolamento.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da personale non autorizzato o per mezzo di strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.



Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati da regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - b) le spese funerarie di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere tali spese, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Francavilla di Sicilia è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale presso il o presso il Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Gli avvisi agli interessati irreperibili, vengono affissi direttamente all'albo pretorio del Comune di Francavilla di Sicilia ed in una bacheca a tal uopo predisposta ed ubicata presso il Cimitero comunale.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o funzionario comunale da esso delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.



4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri; nel predetto locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, in osservanza della normativa vigente in materia.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale sanitario con tale funzione.

TITOLO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.P. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente o personale tecnico sanitario all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) **per inumazione:**



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, larice, pino, etc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del DPR. 10 settembre 1990 n.285;
- feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumate ai sensi del successivo art.85, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è pero dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d). laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente;

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero di Francavilla di Sicilia, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL o di Suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impegnato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica, un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministro della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub.1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e del percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con provvedimento del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.



5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale, per opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL competente, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone allo Stesso i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19. 2° comma del citato D.P.R..
2. Il Comune di Francavilla di Sicilia provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi
3. Per ogni trasporto funebre, per opera di terzi autorizzati, quando la salma è trasportata nello stesso Comune, in altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale, è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nella misura stabilita in apposita tariffa dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, che dovrà essere versato dal titolare della concessione del trasporto funebre con le modalità indicate in detta deliberazione di G.M..
4. Il servizio autorizzato a terzi, comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto comunale.
6. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a totale carico del Comune di Francavilla di Sicilia

Art. 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con provvedimento del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.



L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio comunale cimiteriale o di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di cui agli art. 19 e 10 del D P R. 10 settembre 1990 n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco o funzionario comunale da esso delegato, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL competente, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17

Riti religiosi

1. I ministri del culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in Chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente predetto, detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.



4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL competente, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o funzionario comunale da esso delegato con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL o di personale tecnico dallo Stesso delegato per la verifica di cui all'articolo 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguite interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive – diffuse, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o funzionario comunale da esso delegato in osservanza delle norme di cui all'art.25, 1° comma, e 25, 2° comma, del D P R. 10 settembre 1990, n.285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzate con unica ordinanza del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20

Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune di Francavilla di Sicilia ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379. o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In entrambi i casi, per i morti di malattia infettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi caratteristiche di cui al successivo articolo 45.

TITOLO V
CIMITERI

Art. 23

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune di Francavilla di Sicilia provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri:
 - Cimitero monumentale;
 - Nuovo cimitero.

Art. 24

Disposizioni generali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni cui agli articoli 102 e 105 del D P R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad un suo delegato.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia, la pulizia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime dalla normativa vigente degli Enti Locali.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, ove esistente, o a personale specializzato di ditte private opportunamente autorizzate dagli organi competenti e sotto la vigilanza di addetto personale comunale
5. Competono esclusivamente al Comune di Francavilla di Sicilia le operazioni di esumazione, estumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
6. Il Comune di Francavilla di Sicilia può delegare a privati, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, le operazioni di esumazione ed estumulazione. fermo restando le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90, che sono di esclusiva competenza del Comune.



7. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25

Reparti speciali del cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolato e cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento della salma ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Francavilla di Sicilia, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) che abbiano avuto la residenza nel Comune di Francavilla di Sicilia;
 - c) che siano nate nel Comune di Francavilla di Sicilia;
 - d) che pur residenti all'estero siano iscritte all'A.I.R.E. del Comune di Francavilla di Sicilia;
 - e) che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già concessionarie nel Cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale, famiglia e/o conviventi;
 - f) non residenti se coniugi, conviventi, di persona nata o residente nel Comune di Francavilla di Sicilia;
2. Sono puramente accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Limitatamente alla concessione di loculi, anche le salme di persone non rientranti nelle categorie di cui sopra, possono essere seppellite nel Comune di Francavilla di Sicilia, dietro pagamento della dovuta tariffa. Tale concessione è subordinata all'ottenimento congiunto del parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato, fatta salva la condizione che rimangano disponibili almeno n. 30 loculi.
4. Sono accolte in tombe private o cappelle, solo su richiesta del concessionario ed esclusivamente per tumulazione definitiva, le salme di persone di cui all'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 indipendentemente dalla residenza o dal luogo di morte.



5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 27

Registro cimiteriale e scadenziario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica, delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, secondo quanto disposto agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Detto registro, fino a prova contraria, è un documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia.
3. Ogni sepoltura (loculo, tomba privata, cappella) deve essere perfettamente individuabile sia nei registri che nella cartografia cimiteriale.
4. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
5. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di *settembre* di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza *nell'anno successivo*¹.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

Disposizioni Generali

1. I Cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D P R. 10 settembre 1990. n.285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art.39.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

¹ Emendamento prot. n. 972 del 23/01/2019



6. Si dà atto che attualmente all'interno dei cimiteri Comunali di Francavilla di Sicilia sono presenti le seguenti tipologie costruttive: nicchie, loculi, tombe ipogee e cappelle gentilizie. Compatibilmente con dette tipologie costruttive, il cimitero nel suo complesso è, altresì, dotato di ossario comune e di campo comune.

Art. 29

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale. Si applica l'articolo 50 della legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazioni, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune.
 - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Manufatti a sistema di tumulazioni a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - f) Cellette ossario;
 - g) Nicchie cinerarie;
 - h) Ossario comune;
 - i) Cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285



6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni di superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni dei parametri di:

- a) Superficie dell'area;
- b) Distanza dai viali su ogni lato;
- c) Superficie coperta;
- d) Altezza fuori del piano campagna;

verranno stabiliti dal piano regolatore cimiteriale ed approvati dal Consiglio Comunale.

8. Ogni dieci anni, il Comune di Francavilla di Sicilia è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, la revisione avverrà con le stesse procedure adottate per il primo impianto del piano.

TITOLO VII INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuata in aree in concessione, (vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998. n. 10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n. 192)

Art. 31 Cippo fossa nei campi comuni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito dal Comune di Francavilla di Sicilia, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Francavilla di Sicilia, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune di Francavilla di Sicilia, in sostituzione del cippo, l'installazione di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 40 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.



Art. 32

Lapidi e copri tomba inumazioni private

1. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune di Francavilla di Sicilia può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, dove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri restano di proprietà dei concessionari.
4. Qualora i concessionari abbandonano per incuria tali manufatti, questi passano in proprietà al Comune di Francavilla di Sicilia.

Art. 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24
4. Le operazioni di tumulazione devono essere effettuate sotto il controllo di personale comunale incaricato dal Sindaco.
5. Le spese di tumulazione sono a carico dei privati interessati.

Art. 34

Deposito provvisorio

1. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua ultimazione;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune di Francavilla di Sicilia, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.
3. Per il deposito provvisorio al momento della tumulazione provvisoria occorre versare una somma pari alla tariffa vigente prevista per i loculi, salvo in ogni caso il pagamento delle spese di tumulazione che saranno sostenute al momento della tumulazione definitiva.



4. Qualora il deposito provvisorio sia dovuto alla mancata disponibilità di loculi nei cimiteri comunali, nel momento in cui vi è la disponibilità degli stessi, è fatto obbligo ai parenti più prossimi del defunto di provvedere a stipulare l'atto di concessione per la tumulazione definitiva del feretro. Anche in questo caso per la tumulazione provvisoria occorre versare una somma pari alla tariffa vigente prevista per i loculi, salvo in ogni caso il pagamento delle spese di tumulazione che saranno sostenute al momento della tumulazione definitiva.
5. Il deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di agosto e luglio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e non sono delegabili.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni che si svolgono nei cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre).



3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o da personale tecnico delegato.

Art. 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, i feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, in assenza di ditte autorizzate dal Comune di Francavilla di Sicilia e che abbiano i requisiti di legge, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. In caso di estumulazione straordinaria a richiesta di familiari interessati, i feretri sono estumulati alla presenza del medico dell'A.S.P. a cura di ditte private su incarico e alla presenza dei familiari e da personale comunale all'uopo delegato. I resti mortali, di cui sia accertata la completa mineralizzazione, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario (ove esistenti), loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Altresì le cassette possono essere tumulate fino ad un numero massimo di cinque per ogni loculo o tomba, nei limiti delle dimensioni preesistenti degli stessi. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di traslazione dei resti mortali, o non si è provveduto alla rinnovazione della concessione mediante il versamento della relativa tariffa, gli stessi sono collocati in ossario comune. Le spese di traslazione dei resti mortali a seguito della scadenza delle concessioni sono a carico dei familiari interessati. Il concedente della tomba di famiglia, a propria discrezione, ha la possibilità di ricavare cellette ossario da loculi o tombe esistenti.



9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

11. Le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie effettuate a richiesta dei familiari interessati sono regolate con provvedimento del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.

(vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192).

Art. 39

Estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

1. Per le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. o di personale da lui incaricato.
2. Per le estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 40

Ossario Comune Raccolta delle ossa

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nei cimiteri. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
3. *Il concedente, a propria discrezione, ha la possibilità di ricavare cellette ossario da loculi e tombe esistenti.²*

Art. 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali (o ad un suo delegato) al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non

² Emendamento prot. n. 971 del 23/01/2019



venissero reclamati, decorso il termine, dovranno essere liberamente alienati dal Comune di Francavilla di Sicilia e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'estumulazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco o funzionario comunale da esso delegato può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambio di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico - storico sono conservate dal comune di Francavilla di Sicilia all'interno dei cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO IX CREMAZIONE

(vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192)

Art. 43

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Francavilla di Sicilia non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

Art. 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 45

Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.



3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Francavilla di Sicilia nei cimiteri, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune di Francavilla di Sicilia, l'approvazione preventiva delle tariffe per uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

TITOLO X

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 46

Compiti e responsabilità del Responsabile dei servizi cimiteriali

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali ha la responsabilità del funzionamento del servizio stesso, ne cura l'articolazione in dipendenza delle necessità dei vari organi dell'Amministrazione, ne rileva le deficienze emergenti, dispone i rimedi opportuni, concede le autorizzazioni dirette e subordinate atte a garantire la continuità operativa, IN OSSERVANZA ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL Sindaco e dal Responsabile di Area.
2. I servizi cimiteriali vengono gestiti direttamente dal Comune di Francavilla di Sicilia mediante l'utilizzazione di strutture a ciò preposte.

Art. 47

Doveri e diritti del personale

1. Il Dipendente dei servizi cimiteriali deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, in conformità alle leggi vigenti, curando con diligenza e nel migliore modo l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
2. Il Dipendente dei servizi cimiteriali deve conformare la Sua condotta al dovere di servizio, secondo la promessa solenne ed il giuramento prestati, osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili o in contrasto con i predetti Suoi doveri.
3. Nei rapporti con gli Organi dell'Ente, i Dirigenti, i Funzionari, gli Istruttori ed i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione, deve essere di guida e di esempio al personale sottordinato, in modo da assicurare il più efficiente rendimento di servizio.
4. Nel rapporto con i cittadini, il comportamento del Dipendente deve essere tale da stabilire complete fiducia e sincera collaborazione tra i medesimi e l'Amministrazione Comunale.
5. Il Dipendente addetto ai servizi cimiteriali deve inoltre:
 - a) osservare il segreto d'ufficio;
 - b) osservare puntualmente l'orario di servizio;
 - c) non assentarsi o abbandonare il posto di lavoro e il proprio servizio per motivi non attinenti allo stesso e senza la dovuta autorizzazione;
 - d) astenersi dal maneggio di denaro comunale, senza il debito incarico;



- e) dare immediata notizia al Sindaco delle azioni civili, penali ed amministrative intentate nei propri confronti o nei confronti dell'Amministrazione;
- f) ogni sei giorni di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo, senza pretesa alcuna che esso giorno ricada obbligatoriamente di domenica o in altri giorni festivi, fatte salve le spettanze accessorie previste contrattualmente;
- g) nei casi di necessità dovrà prestare assistenza a mezzi e persone, ove ne ricorrano le circostanze.

Art. 48

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Esso è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero sia al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
5. Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 49

Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.



3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura e apertura è dato a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero Comunale.

Art. 50

Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in evidente stato di ubriachezza o intossicazione da sostanza stupefacente, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque che contrastino con il carattere sacro del luogo;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute e di età, e per portatori di handicap, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 51

Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti sconvenienti in relazione alla sacralità del luogo;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;



- l) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- m) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno irrispettoso verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, o comunque si rendesse responsabile della violazione dei divieti di cui sopra, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, qualora ciò si rendesse necessario, consegnato agli agenti della forza pubblica e, se del caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52

Riti funebri

- 1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 53

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 54

Fiori e piante ornamentali

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti devono essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con evidente trascuratezza, così da rendere indecoroso lo stato dei luoghi, il personale comunale provvede a farli togliere o sradicare e, in mancanza, vi provvede personalmente.

Art. 55

Materiali ornamentali

- 1. Dal Cimitero vengono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
- 2. Il Responsabile dell'ufficio competente dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dal perimetro frontale del loculo o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che rendano comunque pregiudizio alle tombe adiacenti.
- 3. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



TITOLO XII CONCESSIONI

Art. 56

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune di Francavilla di Sicilia.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (tombe ipogee e cappelle);
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie etc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, celle, edicole, cappelle, etc.);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della prevista tariffa, stabilita con propria deliberazione dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune di Francavilla di Sicilia.
7. La concessione è rilasciata, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal Responsabile Amministrativo, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Con la concessione del loculo il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo e viene sanzionato secondo le norme vigenti in materia.
9. Parimenti, con la concessione dell'area il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla costruzione e all'uso della cappella o della tomba ipogea; diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo e viene sanzionato secondo le norme vigenti in materia.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari/ie;
 - d) il numero di posti salma da realizzare nella costruenda cappella gentilizia o tomba ipogea familiare;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.



11. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un tumulo, sia o meno presente il feretro.

Art. 57

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura di famiglie e collettività (cappelle gentilizie e confraternite);
 - b) in 99 anni per le tombe ipogee;
 - c) in 50 anni per i loculi;
 - d) in 40 anni per gli ossari e nicchie.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un periodo di tempo pari alla concessione originaria, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.
4. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano valide per gli anni indicati ai punti a), b), c) e d) del 2° comma del presente articolo. Qualora nelle concessioni in essere sia specificata una durata temporale finita (in anni) diversa da quella determinata dal presente articolo essa verrà considerata avente carattere probatorio. Contrariamente le concessioni in essere che non specificano la durata temporale o che riportano la dicitura "in perpetuo" saranno considerate come concessioni di lunga durata su bene demaniale, la cui durata sarà equiparata agli anni indicati ai punti a), b), c) e d) del 2° comma del presente articolo.
5. Per le concessioni esistenti, salvo che nella documentazione sia riportata una diversa durata, viene considerata come riferimento la data di morte nel caso di loculi, e la data di prima tumulazione (da farsi coincidere con la data di morte) per le tombe ipogee e per le cappelle gentilizie e di collettività.

Art. 58

Modalità di concessioni

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma lettera a) dell'articolo 56, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne;
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune di Francavilla di Sicilia secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 (settanta) anni, *alla condizione* che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto³.
5. Resta salva la facoltà del Comune di Francavilla di Sicilia di riservarsi un numero di loculi disponibili non inferiore a numero 30.

³ Emendamento prot. n. 970 del 23/01/2019



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



6. I loculi di nuova costruzione sono riservati ad accogliere i feretri di nuovi defunti o feretri provenienti da deposito provvisorio il cui loculo deve essere liberato per soprappiù tumulazione di aventi diritto, anche in deroga al numero minimo di posti riservati dal Comune di Francavilla di Sicilia.
7. Per i feretri in deposito provvisorio si prevede altresì la tumulazione definitiva adottando il criterio dell'ordine cronologico di decesso, previa verifica della corresponsione della tariffa prevista.
8. È consentito al coniuge, al convivente more uxorio, previo il pagamento della relativa tariffa, ottenere in concessione il loculo adiacente a quello occupato dal de cuius. In tal caso la scelta del loculo è demandata al richiedente sulla scorta dei posti adiacenti disponibili. In casi eccezionali e previa deliberazione della Giunta municipale, è consentita la concessione di ulteriori loculi adiacenti a quello già occupato fino ad un massimo di complessivi quattro posti.
9. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al terzo comma lettera b) dell'articolo 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di Francavilla di Sicilia di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari ai 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
12. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 59

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, la famiglia del concessionario/*dei concessionari* è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta *fino al 2° grado* e dai parenti in linea collaterale in *1° grado*⁴.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta *fino al 2° grado* e *per il coniuge*, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.⁵
4. Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio Servizi comunali cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.⁶
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4°.

⁴ Emendamento prot. n. 962 del 23/01/2019

⁵ Emendamento prot. n. 967 del 23/01/2019

⁶ Emendamento prot. n. 968 del 23/01/2019



6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio Servizi comunali cimiteriali - polizia mortuaria, almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune di Francavilla di Sicilia conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario di una sepoltura privata, qualora questa sia occupata da una salma per la quale è già avvenuto il processo di mineralizzazione ed è possibile procedere alla sua estumulazione, può chiedere l'autorizzazione ad utilizzare la stessa sepoltura *per la tumulazione di un nuovo feretro*, con le modalità previste ai precedenti commi del presente articolo, dietro pagamento della tariffa prevista per una nuova concessione. In tal caso la concessione si intende rinnovata ed il nuovo termine di durata decorre dal momento della nuova sepoltura.⁷
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze dei Cimiteri.

Art. 60

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o ai subentranti nella concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune di Francavilla di Sicilia, il medesimo provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In situazioni di particolari contingenze economiche è fatto salvo il diritto della Giunta Comunale di prevedere un canone annuo per le operazioni di manutenzione.

Art. 61

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste agli artt. 71 e 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento di assegnazione dell'area, pena la decadenza dalla concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi, valutati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa una proroga di mesi 12.

⁷ Emendamento prot. n. 978 del 23/01/2019



TITOLO XIII
DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62

Subentri, divisione.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale servizi cimiteriali entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dai servizi comunali cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
3. Trascorso il termine di *12 (dodici) mesi* senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza.⁸
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, e 20 (venti) anni se a tumulazione, il Comune di Francavilla di Sicilia provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.
6. Più concessionari possono richiedere al Comune di Francavilla di Sicilia la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
7. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
8. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale al diritto di sepoltura, per sé e per propri aventi causa. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
9. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio servizi comunali cimiteriali, utilizzando servizi informatici.
10. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

⁸ Emendamento prot. n. 973 del 23/01/2019



11. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

12. *Nelle concessioni in essere il diritto di subentro nella sepoltura spetta al concessionario o agli aventi titolo, così come previsto all'art. 59. Pertanto il diritto alla tumulazione spetta implicitamente al concessionario / ai concessionari, al coniuge / ai coniugi, agli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado. Per i parenti in linea collaterale in 1° grado la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare / dai titolari della concessione nelle forme previste dal comma 4 dell'art. 59.⁹*

Art. 63

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita ad altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma pari a euro 1/ "n" (uno diviso numero degli "n" anni), della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree libere

1. 1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti,

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a) in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni;

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 65

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'articolo 56, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

⁹ Emendamento prot. n. 965 del 23/01/2019



- a) Pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per concessioni di durata di 99 (novantanove) anni;
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune di Francavilla di Sicilia, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Dirigente dell'U.T.C., da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili e allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 66

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'articolo 56, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- a) Per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per concessioni di durata di 99 (novantanove) anni, eventualmente maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 65.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

TITOLO XIV
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali dei presupposti per la revoca.
3. Agli aventi diritto all'uso revocato, verrà concessa una sepoltura equivalente nell'ambito dello stesso cimitero, per il periodo residuo spettante nell'originaria concessione.
4. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio del



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Comune e per la durata di 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno predetto, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 68

Decadenza

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 60;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti d), e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.
5. La decadenza della concessione non comporta alcun risarcimento e/o rimborso di somme versate a qualsiasi titolo inerenti all'ottenimento della concessione.

Art. 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Sindaco o funzionario comunale da esso delegato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco o funzionario comunale da esso delegato disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto all'atto della concessione ai sensi del precedente articolo 57, ovvero con la soppressione dei cimiteri, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune di Francavilla di Sicilia, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO XV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 71

Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune e avvalersi dell'opera di privati imprenditori da loro liberamente scelti.

2. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 e per ottenere l'autorizzazione, il concessionario dovrà presentare apposito progetto, sottoscritto da professionista all'uopo abilitato, comprendente almeno i seguenti elaborati:

- a) Copia della documentazione che da diritto all'intervento;
- b) Relazione tecnica, con descrizione dei materiali adottati e dei sistemi costruttivi impiegati, del nominativo del progettista e dell'esecutore dei lavori;
- c) Planimetria con l'ubicazione della sepoltura oggetto dell'intervento;
- d) Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, ecc.) in numero sufficiente a definire completamente e compiutamente l'intervento in tutte le sue caratteristiche plano-volumetriche e in relazione al suo inserimento nel contesto in cui è collocato;

3. Il rilascio dell'autorizzazione sarà in ogni caso subordinata al nulla osta della competente Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina per gli interventi ricadenti in zone vincolate, al nulla osta, se dovuto, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per le costruzioni in zona sismica, in relazione al sistema costruttivo proposto.

4. Se durante l'esecuzione dei lavori si verificheranno danni a cose o a persone, sarà la Ditta stessa intestataria dell'autorizzazione a risponderne sul piano economico e, nell'eventualità, sia civilmente che penalmente.

5. Per operazioni di tumulazione, riparazione, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere è sufficiente il permesso del Responsabile dell'ufficio competente, fatta salva, ad ogni modo, la responsabilità in capo agli operatori che si rendano responsabili di eventuali danni a cose o a persone.

6. È tassativamente vietato alle imprese dare vita nel Cimitero ad azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.



8. Per l'esecuzione di pulizie straordinarie, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, pitturazione, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici e idraulici, lavori di potatura, lavorazioni del legno, del ferro, della pietra e del marmo, lavorazioni artistiche, tumulazione ed estumulazione, manutenzione straordinaria, opere edili e ossari, il Comune può avvalersi dell'opera di imprese private.

Art. 72

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di tomba ipogea o cappelle gentilizie sono assentiti a norma di legge da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere dell'A.S.P. locale, osservate le disposizioni di cui alla nota prot. n. 3336/II-335/IV-776/V del 29/05/1998 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina e le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel progetto dovranno essere definiti il numero di salme che possono essere accolte nella tomba ipogea o cappella.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del Cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale, che valuterà l'opportunità o l'obbligatorietà della richiesta del nulla osta della Soprintendenza competente.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e devono indicare il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente procedere a semplice comunicazione all'ufficio competente.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 73

Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, o di fidejussione assicurativa di pari importo, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.



Art. 74

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tomba ipogea o cappelle gentilizie l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 76

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali comunali.
2. Per particolari e motivate esigenze, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà sospendere l'esecuzione dei lavori in tutto e/o in parte dei cimiteri comunali.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di funerali, salvo che per straordinarie esigenze previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali comunali.

Art. 77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, e precisamente dal 27 ottobre al 3 novembre, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti o, comunque, a renderli tali da non arrecare pericolo alla sicurezza dei visitatori.

Art. 78

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.



3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

TITOLO XVI IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune di Francavilla di Sicilia e spettanti alle famiglie, sia presso gli Uffici del Comune che presso gli uffici ospedalieri, le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 80

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese di cui all'articolo precedente:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro privato motivo.
- d) di esporre a vista del pubblico feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla legge e/o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la deposizione delle ossa in ossario comune;



- b) le spese di tumulazione nel caso di deposito provvisorio derivante dalla mancata disponibilità di posti di qualsiasi tipo;
- c) tutte le spese necessarie alle estumulazioni non richieste dagli interessati e alle relative conseguenti nuove tumulazioni;

3. La Giunta Municipale può stabilire che siano, in tutto o in parte, a carico del Comune le spese relative ai funerali ed alla collocazione ultima di soggetti indigenti rispetto ai quali non è possibile provvedere altrimenti per le dette operazioni.

Art. 82

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri può essere riservata l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere di ingegno o per alti servizi resi alla comunità. Tale assegnazione è subordinata alla Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 83

Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate e/o aggiornate con Deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 84

Pagamenti

- 1. I pagamenti risultanti dal tariffario, devono essere effettuati in unica soluzione.
- 2. In sede di adozione da parte della Giunta Comunale delle tariffe previste nel presente regolamento, per alcune tipologie, in relazione al loro importo, può essere fissata una modalità di pagamento rateale.

Art. 85

Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione dispone d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/1990 e s. m. e i., le quali sono punite ai sensi dell'art.107 del medesimo è applicata apposita sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24/11/1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 86

Cautele

- 1. Chi domanda un servizio, una concessione o una qualsiasi autorizzazione, si intende agisca in nome e per conto proprio o di eventuali altri interessati.
- 2. In caso di contestazione l'Amministrazione rimane estranea ad eventuali azioni che ne possano derivare.
- 3. A seguito di insorte controversie in materia, l'Ente si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta Sentenza o provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria, salvo motivato provvedimento del Sindaco, ricorrendo straordinarie ed improcrastinabili esigenze.



Art. 87

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s. m. i., spetta al Dirigente Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale.
2. In mancanza del Dirigente responsabile dell'ufficio, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dal sostituto incaricato con apposita determinazione sindacale.

TITOLO XVIII
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Regime delle concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore secondo le disposizioni previste dal comma 4° dell'art. 57 del presente Regolamento.

Art. 89

Prima applicazione dell'art. 62

1. In fase di prima applicazione dell'art. 62 relativo al subentro nella concessione in seguito alla morte del concessionario, sempreché non sia già stata dichiarata la decadenza della concessione, i discendenti legittimi in linea diretta e le altre persone che hanno titolo possono richiedere la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto nel comma 1 del citata art. 62. Per la procedura del subentro si applica quanto previsto negli altri commi dell'art. 62.
2. Dove non è reperibile alcuna documentazione, per concessionario si intende il defunto occupante la tomba, per aventi diritto al subentro nella concessione i suoi discendenti legittimi in linea diretta.
3. *Gli aventi diritto al rinnovo della concessione hanno facoltà di:*
 - a) *Rinnovare la concessione per un periodo di tempo pari alla concessione originaria, dietro pagamento della metà della tariffa vigente per una nuova concessione al momento del rinnovo. Col semplice rinnovo non si acquisisce il diritto di subentro, che può in ogni caso essere acquisito successivamente dietro pagamento della intera tariffa vigente per nuova concessione al momento della richiesta.*
 - b) *Rinnovare la concessione e acquisire il diritto di subentro, dietro pagamento del 80% della tariffa vigente per nuova concessione al momento del rinnovo e del 20% della tariffa vigente per nuova concessione al momento della tumulazione. La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del rinnovo. Per ottenere il diritto di subentro occorrerà acquisire istanze redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 degli altri aventi titolo fino ad ottenere la maggioranza delle quote di diritto.*



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



- c) *Chiedere l'estumulazione del feretro e la collocazione dei resti mortali in apposito ossario secondo la tariffa vigente al momento della richiesta.*¹⁰

Art. 90

Abrogazione dei precedenti regolamenti

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare adottata dall'Ente in tale materia.

Art. 91

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Art. 92

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

¹⁰ Emendamento prot. n. 964 del 23/01/2019